

# COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

## COMUNE DI VITTORIA

Ai Signori Commissari Straordinari

Al Dirigente della direzione Finanza,

Programmazione Comunitaria,

Sviluppo Economico e Partecipate

### Verbale del 23/07/2020

Il giorno 23/07/2020 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

- Dott. Napoli Ignazio - Presidente.
- Dott. Lentini Alessandro - Componente
- Dott. Basile Francesco – Componente

Il Collegio si è convocato per esprimere parere di competenza sulla proposta di delibera:

**Ripiano dei disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 188 del tuel, artt. 39 ter e 39 quater del d.lgs 162/2019**

Il Collegio vista la documentazione acquisita passa alla valutazione della proposta di delibera in cui viene richiamata:

- l'art. 186 del D. lgs. n. 267/2000 che definisce il risultato contabile di amministrazione come quello accertato in sede di rendiconto di esercizio;
- il Rendiconto della Gestione per l'anno 2019 è stato approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 39 del 16.06.2020;
- l'art. 187 del D. lgs. n. 267/2000, come aggiornato dall' art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., relativo alla composizione del risultato di amministrazione nelle componenti definite dai nuovi principi contabili di cui all' armonizzazione contabile avviata con il D. lgs . n. 118/2011;
- che l'applicazione dei nuovi principi contabili relativi all' armonizzazione di cui al D. lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. lgs. n. 126 /2014, impone la determinazione in fase di rendiconto di gestione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo rischi, quindi, della quantificazione sia della parte accantonata che di quella vincolata;
- che il suddetto Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo quanto stabilito dal principio 3.3 e dall'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 al D. lgs. n. 118/2011 "Principio

contabile applicato alla contabilità finanziaria", come integrato dall' art. 2 del D.M. Economia del 20 maggio 2015, evidenzia un importo pari ad € 36. 879.244,12, come da prospetto allegato alla presente deliberazione n. 39/2020;

Tenuto conto che, sulla base dell'applicazione delle quote accantonate e vincolate, il risultato di amministrazione sopra indicato risulta insufficiente a comprendere le stesse, come da prospetto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, determinando un disavanzo (lettera E) di Euro 37.135.954,04;

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.148.150,44
RISCOSSIONI	(+)	7.338.799,40	60.629.301,85	67.968.101,25
PAGAMENTI	(-)	8.481.269,58	51.790.584,88	60.271.854,46
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.844.397,23
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.844.397,23
RESIDUI ATTIVI	(+)	44.975.245,08	13.828.525,61	58.803.770,69
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.407.323,81	14.307.319,52	20.714.643,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			871.035,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			3.842.353,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) <sup>(2)</sup>	(=)			43.220.135,63
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019</b>				
<b>Parte accantonata<sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 <sup>(4)</sup>				36.879.244,12
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				32.693.944,62
Fondo perdite società partecipate				100.000,00
Fondo contenzioso				1.300.000,00
Altri accantonamenti				9.382.900,93
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>80.356.089,67</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>-37.135.954,04</b>
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2019.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Visto l'art. 188 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che l'eventuale disavanzo accertato ai sensi del suddetto art. 186 del TUEL è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto di gestione;

Tenuto conto che la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione;

CHE ai fini della predisposizione degli atti di Rendiconto dell'esercizio 2019 sono state anche considerate le statuizioni della legge di bilancio 2018 n. 205/2017 e della legge di bilancio 2019 n. 145/2018, nonché della legge di bilancio 2020 n. 160/2019, del decreto legge mille proroghe n. 162/2020, del Decreto Legge n. 124/2019, della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, del DM del 1 agosto 2019, undicesimo correttivo al D.lgs 118/2011, della legge n. 27/2020 e del Decreto Legge Rilancio n. 34/2020 nei contenuti sulle implicazioni finanziarie e contabili degli Enti locali in emergenza COVID-19;

VISTA la nota integrativa al Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2019 prot. n. 259 PFB del 05.06.2020, elaborata e sottoscritta dal Dirigente della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio, allegata al Rendiconto;

Visto l'art. 39-ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8

Vista la Deliberazione n. 44/2020/PAR – Sezione Regionale di controllo Molise in merito alla corretta applicazione dell'art. 39 ter del D.Lgs 162/2019 sulle modalità di ripiano/riparto dei disavanzi così come rideterminati a seguito della Sentenza costituzionale n. 4/2020 immediatamente vincolante) e nei termini di cui alla parte motiva, ricorda che l'art.39-ter, comma 1, D.L. n.162/2019 (conv. con L. n. 8/20) che esclude la necessità di comparare i risultati di amministrazione relativi al 2019 e agli esercizi precedenti tenendo conto, per tutti gli esercizi interessati, del maggiore accantonamento a titolo di fondo anticipazione di liquidità conseguente alla sentenza della C.Cost. n 4/2020.

Dato atto che:

- Disavanzo venutosi a determinare con l'approvazione del rendiconto è così suddiviso: - Fondi F.A.L. € 32.693.944,62 emersione del fondo anticipazione di liquidità nel rendiconto 2019 a seguito della dichiarata incostituzionalità dell' art.6 comma 2bis del D.L. 78/2015. La Corte costituzionale con sentenza n. 4 depositata in data 28/01/2020 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma innanzi citata. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale si è reso obbligatorio accantonare nel risultato di amministrazione 2019 il F.A.L. per l'importo pari alle anticipazioni complessive di cui al d.l. 35/2013 e successivi, non ancora rimborsate. *Il peggioramento del risultato di amministrazione è ripianato annualmente per un importo pari all' ammontare dell'anticipazione rimborsata nell'esercizio.* - Pertanto contabilmente nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 sarà iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019. Il medesimo importo sarà iscritto come fondo anticipazione di liquidità nella spesa del bilancio di previsione 2020 al titolo 4 della missione 20 - programma 03, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
- FCDE (applicazione del metodo ordinario) € 36.879.244,12. A partire dal rendiconto 2019 è cessata la possibilità di avvalersi del metodo semplificato nel calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in sede di determinazione del risultato di amministrazione. Questo Ente fino al rendiconto 2018 si è avvalso della facoltà di determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità avvalendosi del metodo semplificato.

Pertanto a partire dal rendiconto 2019 l'accantonamento, al fondo dovrà essere elaborato con il metodo ordinario che prevede l'accantonamento nella misura del 100% secondo quanto stabilito dal principio contabile 4/2 del D.lgs 118/2011 e smi. Tale cambiamento di metodo di calcolo ha fatto scaturire il maggior accantonamento nel risultato di amministrazione nella misura di Euro 26.437.985,34. Il maggiore disavanzo emerso in sede di approvazione del rendiconto 2019 derivante dall' applicazione della nuova metodologia di calcolo, ai sensi di quanto stabilito dal D.L. 162/2019 art. 39 quater, può essere ripianato in non più di quindici annualità a decorrere dall' esercizio finanziario 2021 in quote costanti per Euro 1.762.532,34;

- La restante parte di disavanzo, invece, dovrà essere ripianata in tre annualità ai sensi dell'art. 188 del TUEL, a partire dal 2020, per un importo complessivo di Euro 4.646.918,78, ossia Euro 1.548.972,92 annui (2020-2021-2022);
- Ritenuto di ripianare nel bilancio 2020-2022 il suddetto disavanzo ordinario di amministrazione € 1.548.972,92, derivante dal Rendiconto 2019, al triennio 2020/2022, il disavanzo derivante dall'art. 39/ter del 162/2019 per una quota annua di Euro 1.030.615,52 e il disavanzo inerente l'applicazione dell'art. 39 quater del D.lgs 162/2019, a decorrere dall' esercizio finanziario 2021 in quote costanti per Euro 1.762.532,34;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dal responsabile dell'area finanziaria dell' Ente;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Vittoria;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020;

- D.L. N. 162/2019 (Decreto "Mille proroghe")

- La Legge n. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020);

### **Esprime parere favorevole**

Il Collegio esprime parere favorevole alla proposta di delibera con oggetto **Ripiano dei disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 188 del tuel, artt. 39 ter e 39 quater del d.lgs 162/2019**

L'organo di revisione

Dott. Napoli Ignazio – Presidente

Dott. Lentini Alessandro – Componente

Dott. Basile Francesco – Componente